

REGOLAMENTO

CONVITTO

“GIUSEPPE GARIBALDI”



approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 9 del 15 febbraio 2023

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Rettore
- Art. 3 – Personale Educativo
- Art. 4 – Profilo Professionale e Funzione del Personale Educativo
- Art. 5 – Attività Educativa
- Art. 6 – Personale addetto al Convitto
- Art. 7 – Rapporti tra Convitto e Scuola
- Art. 8 – Comitato del convitto
- Art. 9 – Apertura e chiusura del Convitto responsabilità
- Art. 10 – Domanda di ammissione e riammissione
- Art. 11 – Riconferma Iscrizione
- Art. 12 – Criteri generali di ammissione in Convitto
- Art. 13 – Ammissione
- Art. 14 – Riammissione
- Art. 15 – Nuove ammissioni durante l’anno scolastico
- Art. 16 – Documentazione richiesta per l’iscrizione al Convitto e al Semiconvitto
- Art. 17 – Iscrizione agli anni successivi
- Art. 18 – Strutture e Servizi offerti
- Art. 19 – Pagamento della retta
- Art. 20 – Decorrenza della retta
- Art. 21 – Retta Convitto e modalità di pagamento
- Art. 22 – Retta Semiconvitto e modalità di pagamento
- Art. 23 – Il pagamento della retta da diritto
- Art. 24 – Ritiro dal convitto
- Art. 25 – Rimborsi
- Art. 26 – Obbligo del regolare pagamento
- Art. 27 – Corredo
- Art. 28 – Il pasto
- Art. 29 – vitto speciale
- Art. 30 – Allergie alimentari
- Art. 31 – Assistenza medica
- Art. 32 – Ammissione al Convitto e Semiconvitto

Titolo II

Gestione dei tempi – Attività - Rapporti con le famiglie

- Art. 33 - Organizzazione dei tempi in convitto

- Art. 34 - Orario giornaliero
- Art. 35 - Chiusura diurna del Convitto
- Art. 36 - Studio
- Art. 37 - Dormizione
- Art. 38 - Permessi di ingresso ed uscita dal Convitto
- Art. 41 - Organizzazione dello studio guidato
- Art. 39 - Organizzazione dello studio guidato
- Art. 40 - Organizzazione dei tempi del Semiconvitto
- Art. 41 - Rapporti con le famiglie e Impegnativa di responsabilità
- Art. 42 - Responsabilità per danni materiali

Titolo III

Disposizioni generali dei permessi di uscita – Assenze e ritardi

- Art. 43 - Uscite, permessi, ritardi
- Art. 44 - Permessi di uscita dei convittori
- Art. 45 - Uscita giornaliera permanente
- Art. 46 - Uscite infrasettimanali occasionali - Rientro in famiglia infrasettimanale occasionale
- Art. 47 - Permessi di uscita dei semiconvittori

Titolo IV

Disposizioni disciplinari

- Art. 48 - Premessa
- Art. 49 - Disposizioni di carattere generale per I convittori e Semiconvittori
- Art. 50 - Mancanze lievi – Gravi – Gravissime
- Art. 51 - Provvedimenti disciplinari
- Art. 52 - Consiglio di disciplina
- Art. 53 - Contraddittorio
- Art. 54 – Procedimenti

Titolo V

Assegnazione alloggi e loro utilizzo

- Art. 55 – alloggio Rettore
- Art. 56 – alloggio Istitutore Coordinatore
- Art. 57 – alloggio Istitutore
- Art. 58 – personale interno
- Art. 59 - Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il Convitto è una struttura deputata all'accoglienza degli studenti iscritti all'ITA “G. Garibaldi”, con la possibilità di ospitare anche discenti provenienti da altri plessi scolastici ed in via residuale studenti di enti formati convenzionati con l'Istituto; altresì, si prefigge lo scopo di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito offrendo un supporto logistico ed educativo a coloro che intendono intraprendere un percorso di studi lontano dalla propria residenza.

All'uopo onde perseguire le finalità ontologicamente connesse alla destinazione socio-pedagogica e culturale del Convitto, sono state poste alcune regole la cui osservanza è imprescindibile per consentire il percorso educativo nella pacifica convivenza.

In tale quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell'attività interna e autonoma dei convittori, ma può esplicarsi con la partecipazione dei convittori ad iniziative esterne.

Art. 2 – Rettore

Il Rettore sovrintende al buon andamento educativo, didattico ed amministrativo del Convitto ed assicura la Sua gestione unitaria. È il legale rappresentante ed ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e partecipa all'educazione degli studenti, che le famiglie affidano al Convitto Garibaldi, vigilando sulla struttura ed alla corretta erogazione di tutti i servizi convittuali e semiconvittuali. (Combinato disposto R.D. 2009 del 1925 e D.lgs165/2001)

Art. 3 - Personale Educativo

Nel convitto l'attività educativa e disciplinare è svolta principalmente dal Rettore e dagli Educatori, anche se la progettazione e la conduzione della stessa attività avvengono attraverso un confronto costruttivo con i docenti della scuola. Per i convittori, l'osservanza di quanto descritto nel presente regolamento vale nel convitto e durante la libera uscita. Il Rettore sovrintende al convitto, coadiuvato dall'Educatore Coordinatore o da un suo delegato

La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori, mediante l'opera di guida e di consulenza nell'attività di studio del gruppo di studenti a loro affidati, la promozione e l'organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, di animazione delle attività sportive, integrative del gruppo stesso, di collaborazione con gli insegnanti per un completo ed armonico sviluppo della personalità degli studenti, fornisce l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto per tutto l'arco della settimana. Gli educatori partecipano alle riunioni periodiche dei Consigli di Classe.

L'opera educativa del convitto è improntata sulla prevenzione, alla sollecitazione a comportamenti consoni a un'adeguata condotta morale e sociale, in modo di avere una maggiore consapevolezza

delle regole comunitarie. Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti coi genitori dei convittori e semiconvittori.

Art. 4 - Profilo Professionale e Funzione del Personale Educativo

1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive.

Art. 5 - Attività Educativa

L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento.

All'atto d'iscrizione ogni convittore è tenuto a prendere conoscenza del presente Regolamento.

Art. 6 – Personale addetto al Convitto

- Istitutore Coordinatore

L'Istitutore Coordinatore coadiuva il Rettore nel funzionamento del Convitto secondo le direttive di massima impartitegli dallo stesso, sia ai fini del necessario coordinamento degli Istitutori sia ai fini del corretto svolgimento della vita comunitaria.

Nella funzione educativa l'Istitutore coordina e collabora alla formazione umana e civile dei convittori. Mantiene i rapporti con le famiglie dei convittori e con il collegio dei professori. Ha come collaboratori tutto il personale che opera nel Convitto, secondo le rispettive mansioni. Considerata, la valenza degli aspetti organizzativi propri della convittualità rispetto allo stesso processo educativo, l'Istitutore Coordinatore verifica il regolare funzionamento dei servizi di cucina, di mensa, infermeria, guardaroba, in collegamento e collaborazione con il Rettore ed il Direttore dei servizi generali amministrativi, fornendo loro i necessari elementi per eventuali

interventi. Provvede inoltre alla compilazione delle tabelle dietetiche con la consulenza del Sanitario del Convitto.

- Istitutori

Gli Istitutori sono i diretti collaboratori dell'Istitutore Coordinatore: essendo a diretto contatto con gli allievi convittori e semiconvittori svolgono una importantissima e delicata funzione finalizzata alla formazione ed educazione degli stessi, mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, alla promozione e organizzazione delle iniziative del tempo libero a carattere culturale e ricreativo, all'assistenza in ogni momento della vita convittuale. Curano i rapporti con le famiglie dei convittori e semiconvittori.

Nelle ore di servizio notturno alloggiano in locali attigui a quelli degli alunni convittori. Quando sono in servizio godono di vitto gratuito, il cui onere deve essere a carico del bilancio dell'Istituto (L.1282 del 22/11/61), identico a quello dei convittori e siedono alla loro mensa.

- Personale ATA del Convitto

Il personale A.T.A. del Convitto ha l'obbligo di adempiere, nell'ambito della qualifica funzionale, alle funzioni proprie della figura professionale di appartenenza ed alle mansioni assegnate collabora con il personale educativo in conformità dell'interesse del corretto funzionamento dell'istituzione convittuale e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

In situazioni di emergenza sanitaria lo stesso personale può essere delegato dal Rettore a prelevare i convittori durante l'orario scolastico presso l'istituto di appartenenza.

Il personale in servizio ai piani del Convitto, unitamente al custode, è designato alla vigilanza primaria degli alunni convittori che rientrano in Convitto fino all'arrivo dell'educatore di turno. Sono altresì autorizzati a ricevere le comunicazioni telefoniche in orario antimeridiano.

Il personale A.T.A. del Convitto dipende amministrativamente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che ne coordinano l'orario di servizio e ne assegnano i compiti secondo le indicazioni operative dell'Istitutore Coordinatore. (C.M. 111 del 31/03/89).

- Infermiere

- a) È addetto nell'ambito della normativa vigente, all'organizzazione dell'infermeria;
- b) Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune
- c) prendersi cura dei convittori malati durante l'orario antimeridiano ed eventuale accompagnamento del convittore presso il vicino pronto soccorso
- d) pratica le terapie prescritte dal medico
- e) provvede al primo soccorso in caso di incidente o malore.
- f) all'atto dell'iscrizione dovrà vagliare e custodire la documentazione sanitaria di ogni convittore e semiconvittore per poi consegnarla alla segreteria didattica in ossequio alla normativa vigente.

- Cuoco

È direttamente responsabile della organizzazione e della conduzione dei servizi di cucina e provvede alla preparazione dei cibi secondo la tabella dietetica, avvalendosi del personale di cucina di cui sorveglia i compiti. È inoltre responsabile:

- a) del controllo della qualità e della quantità delle derrate alimentari prelevate giornalmente dal magazzino, secondo la tabella dietetica e in base al numero dei presenti a mensa, e conservate nella dispensa
- b) dell'igiene nella manipolazione e nella cottura dei cibi
- c) della pulizia degli utensili e dei locali della cucina.
- d) Collabora con l'istitutore coordinatore alla organizzazione del servizio mensa.

- Ausiliari addetti ai servizi di Convitto

Nelle istituzioni convittuali gli ausiliari addetti provvedono anche:

- a) alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del Convitto
- b) al riordino e alla pulizia degli spazi scoperti
- c) alle attività connesse con il servizio di mensa e di cucina con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature
- d) al prelievo e alla riconsegna della biancheria
- e) al trasporto di generi alimentari, suppellettili, attrezzature e di altro materiale vario necessario al Convitto.

Tutti gli ausiliari in servizio, oltre ai compiti predetti, esplicano anche servizio di custodia e sorveglianza degli ingressi al Convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi nonché al servizio di portineria anche durante l'orario notturno.

Il personale ausiliario addetto alle camere collabora con gli Istitutori in servizio per un più rigoroso ed efficace controllo degli alunni convittori.

- Ausiliari addetti al guardaroba

L'incaricato del servizio di guardaroba è addetto all'organizzazione dello stesso:

- a) Provvede alla custodia del materiale, nonché al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione ed allo stato di efficienza del corredo degli alunni del Convitto.
- b) Provvede alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze, alla registrazione delle entrate e delle uscite della biancheria, in dotazione al Convitto, affidategli.
- c) Provvede allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

Art. 7 – Rapporti tra Convitto e Scuola

Allo scopo di migliorare il rendimento scolastico degli allievi convittori il personale docente dovrà periodicamente rendere edotto l'educatore coordinatore dei disagi e delle carenze palesate dai discenti ospiti del Convitto durante il percorso didattico curricolare. Un più stretto rapporto fra la scuola ed il Convitto deve essere attuato attraverso il Collaboratore Vicario del Rettore, prioritariamente per i ritardi e le assenze degli alunni convittori, e i coordinatori di classe per i problemi legati a singoli allievi convittori. Per la civile convivenza nell'ambito convittoriale e per il rispetto reciproco tutti gli alunni convittori compresi quelli maggiorenni, sono tenuti a rispettare le norme del regolamento.

Art. 8 - Comitato del convitto

All'inizio dell'anno scolastico è istituito il Comitato del Convitto, formato da due convittori e da un semiconvittore. L'assemblea dei convittori e semiconvittori elegge a scrutinio segreto ciascuno dei componenti del Comitato.

Il Comitato interpreta le richieste e le esigenze dei convittori, formula proposte scritte, richiede incontri con il coordinatore o suo delegato.

Le attività del comitato sono funzionali al miglioramento della vita in convitto, alle esigenze del semiconvitto segnalando al Coordinatore o suo delegato eventuali problematiche didattiche, educative ed organizzative al fine di migliorare il funzionamento organico del Convitto.

Art. 9 - Apertura e chiusura del Convitto responsabilità

Il Convitto è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per l'intero anno scolastico, con periodi di chiusura programmati in occasione delle vacanze natalizie, pasquali ed estive. Ogni qualvolta le lezioni scolastiche siano sospese per uno o più giorni consecutivi, la Direzione valuta, in base all'eventuale presenza di convittori, l'opportunità di disporre la chiusura o l'apertura del Convitto, in modo da garantire, se necessario, i servizi convittoriali anche in tali giorni. L'orario di chiusura del Convitto è inderogabilmente fissato alle ore 15.00 del giorno precedente l'inizio delle vacanze o negli altri periodi di chiusura calendarizzati ovvero straordinari stabiliti dal Consiglio d'Istituto ovvero dal Rettore.

Il Convitto è sollevato, e con esso tutto il personale, da responsabilità per quanto possa accadere all'alunno per fatti derivanti da indisciplina, negligenza ed in genere da fatti imputabili all'alunno stesso, durante le uscite dal Convitto, dovute ad assenze o a permessi infrasettimanali.

Il personale del Convitto in ogni caso non è responsabile per danni e/o infortuni arrecati o patiti dal convittore durante le uscite autorizzate.

Art. 10 - Domanda di ammissione e riammissione

Possono essere ammessi al Convitto o al semiconvitto, a norma della legge 24/06/88 n.251, soddisfatta la richiesta di alunni interni, alunni frequentanti altri Istituti secondo le modalità previste dalla C.M. 111 del 3 1/03/89.

Il Rettore ha facoltà di espellere dal Convitto, sentito il parere del personale educativo, in qualunque momento, l'alunno convivente o semiconvittore il cui comportamento sia in totale contrasto alla vita convittuale. (C.M. 113/71).

Art. 11 – Riconferma Iscrizione

Gli alunni già frequentanti il Convitto, Convittori e Semiconvittori, devono ogni anno riconfermare l'iscrizione entro il 31 marzo ovvero anche oltre tale termine salvo la residua disponibilità di posti vacanti in convitto, e/o diversi provvedimenti degli organi competenti della scuola.

Per l'ammissione e la riammissione in Convitto o Semiconvitto, i genitori (o chi ne esercita la potestà), presentano domanda scritta al Rettore con apposito modulo predisposto dall'Istituzione Scolastica. La domanda deve essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione scolastica. I posti in Convitto vengono assegnati prioritariamente agli iscritti alla prima classe, alle riammissioni e poi alle nuove ammissioni secondo le modalità ed i criteri previsti ai successivi articoli 12,13,14,15.

La sottoscrizione della domanda di ammissione al convitto comporta automaticamente, da parte dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà e, tramite questi, del convittore, l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e di tutti gli adempimenti finanziari che saranno richiesti dall'amministrazione e fissati ogni anno in base ai costi di esercizio.

L'ammissione al convitto è subordinata prioritariamente alla regolare iscrizione ad una delle classi dell'Istituto e alla presentazione tra gli altri del certificato o di una attestazione del medico di famiglia dal quale risulti l'idoneità dello studente al regime convittuale.

La riconferma dell'iscrizione al convitto degli studenti convittori e semiconvittori è disposta dal Rettore.

Art. 12 – Criteri generali di ammissione in Convitto

Il Consiglio di Istituto, nella seduta annuale in cui si elaborano i criteri generali per l'iscrizione degli alunni alla scuola, indicherà altresì quelli per l'ammissione al Convitto. Costituiscono comunque titolo preferenziale per l'accesso al Convitto:

- a) la distanza e la difficoltà di collegamento tra l'Istituto e il domicilio della famiglia
- b) le disagiate condizioni economiche
- c) il merito scolastico
- d) l'appartenenza a famiglie di lavoratori del settore agroalimentare.

Art. 13 – Ammissione

Il Collegio degli Educatori redige due distinti elenchi di ammissione, rispettivamente, in convitto e semiconvitto. In caso di una o più rinunce dei convittori o semiconvittori regolarmente iscritti, il posto sarà assegnato scorrendo le rispettive graduatorie sino ad esaurimento ed a completamento dei posti disponibili. Il ripetente e/o l'allievo iscritto alla classe successiva alla prima, proveniente

anche da altro Istituto, può presentare domanda nei modi e nelle forme previste dall'art. 9 e 13, ma viene inserito in coda alle rispettive graduatorie

Art. 14 – Riammissione

Per la riammissione si richiedono i seguenti requisiti: non essere stato bocciato a giugno, salvo comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dello studente; comportamento adeguato alle regole comuni di convivenza civile; con applicazione delle sanzioni previste per le mancanze gravi e gravissime del presente regolamento; i convittori con “giudizio sospeso” sono riammessi salvo il parere del Collegio degli Educatori.

La mancanza di uno o più dei requisiti richiesti può comportare la non riammissione del convittore che è deliberata dal Collegio degli Educatori.

Qualora i posti disponibili fossero inferiori al numero delle riammissioni, viene redatta dal Collegio degli Educatori una specifica graduatoria di riammissione tenendo conto:

- la distanza e la difficoltà di collegamento tra l'Istituto e il domicilio della famiglia
- della difficoltà nel raggiungere la sede scolastica con i mezzi pubblici
- del profitto scolastico
- della maggiore età alla data di inizio dell'anno scolastico,

Art. 15 – Nuove ammissioni durante l'anno scolastico

Le nuove ammissioni di convittori e semiconvittori durante l'anno scolastico, per coprire i posti liberi, saranno valutate e si effettueranno solo con approvazione del Rettore. Nel procedere alle nuove ammissioni in convitto si terrà conto di quanto disposto dall'art. 446 comma 1 T.U. 297/94 relativo alla dotazione organica per personale educativo e dall'art. 4 della legge 20/08/2001 n°333. Il requisito indispensabile per l'ammissione al Convitto è la designazione di una persona di riferimento, definita “raccomandataro”, residente o domiciliata a Roma, autorizzata dalla famiglia a prelevare il convittore in caso di necessità personale o di chiusura dell'Istituto per esigenze organizzative o cause di forza maggiore.

Art. 16 – Documentazione richiesta per l'iscrizione al Convitto e al Semiconvitto

I convittori o semiconvittori ammessi e riammessi, devono presentare la seguente documentazione:

- Modulo contratto iscrizione Convittori (Allegato1)
- Modulo contratto iscrizione Semiconvittori (Allegato2).
- Dichiarazione di responsabilità – Atto di assenso.
- Modulo e norme per la concessione dei permessi di uscita.
- Fotocopia di un documento di identità di ragazzo, genitori e raccomandatari
- Notifiche per il raccomandatario.
- fotocopia della tessera sanitaria.
- Adeguata documentazione delle vaccinazioni eseguite con gli eventuali richiami
- ECG e visita cardiologica

- Esami ematochimici di routine (compreso il gruppo ematico e il fattore RH), coprocoltura per salmonella e germi comuni, tampone faringeo.
- Certificato del medico di famiglia attestante l' idoneità all'attività sportiva non agonistica.
- Copia del regolamento del Convitto firmata dai genitori o dal rappresentante legale
- Se necessario: Certificato medico dello specialista allergologo o dell' internista per i casi di allergia o intolleranza alimentare con adeguata documentazione clinica e descrizione della sintomatologia accusata dall' alunno (solo per gli alunni che necessitano di dieta particolare che sia ritenuta compatibile con il regime dietetico di comunità dal medico del Convitto)
- Dichiarazione contenente il consenso alla partecipazione dei convittori e semiconvittori alle attività programmate all' esterno o all' interno dell' istituto oltre alle visite di studio secondo l' apposito modello
- Dichiarazione contenente il consenso alle uscite giornaliere secondo l' apposito modello.
- Dichiarazione contenente il consenso esplicito affinché i convittori minorenni possano recarsi autonomamente a scuola ed allo stesso modo fare rientro in Convitto al termine delle lezioni, ovvero tornare presso la propria residenza sollevando l' Istituto ed il personale da ogni responsabilità in ordine alla vigilanza.
- Dichiarazione contenente il consenso ai convittori maggiorenni di recarsi a scuola e rientrare in Convitto al termine delle lezioni, per fare rientro in famiglia, non accompagnati dall' Istitutore, secondo l' apposito modello.
- Liberatoria all' uso delle immagini limitata ai video e foto, di convittori minorenni e maggiorenni funzionale alle attività organizzate dalla struttura educativa.
- Autorizzazione alla somministrazione di farmaci da parte dell' infermiere del Convitto.
- Dichiarazione contenente il consenso al convittore di rientrare autonomamente presso la propria abitazione al termine delle lezioni il venerdì, ed i prefestivi, secondo l' apposito modello.
- Ricevuta del pagamento della 1° rata della retta.
- In caso di affidamento del minore disposto dal Tribunale dovrà essere prodotta copia autentica del provvedimento.

Art. 17 – Iscrizione agli anni successivi

- Modulo di iscrizione
- Coprocoltura per salmonella e germi comuni, tampone faringeo
- Certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica.

Art. 18 – Strutture e Servizi offerti

Il corpo centrale del Convitto è costituito da un moderno edificio, costruito nel 1999, su tre piani e un seminterrato ed ospita i convittori e tutti i servizi convittuali.

Nell'edificio centrale del Convitto troviamo:

un atrio d'ingresso, quattro saloni polivalenti, studio, biblioteca, Ufficio Istitutori, sala di ricevimento, infermeria, sala ristorante e relativi servizi igienici; al primo piano: un salone polivalente, sedici camere a tre letti, una a due letti e la camera dell' Istitutore di servizio, tutte con bagno; al secondo piano: un salone polivalente, sedici camere a tre letti, una a due letti e la camera

dell'Istituto di servizio, tutte con bagno; al seminterrato: guardaroba, lavanderia, spogliatoi e servizi per il personale di convitto, magazzino, spogliatoi e servizi per il personale di cucina e mensa; un ascensore serve i quattro piani, un secondo serve cucina e magazzino.

L'edificio sorge all'interno dell'azienda agraria dell'ITA G. GARIBALDI di 76 ettari

Art. 19 – Pagamento della retta

Tutti gli studenti ammessi al convitto, a qualsiasi titolo, sono tenuti al pagamento della retta la cui misura è fissata, dal Consiglio di Istituto.

Art. 20 – Decorrenza della retta

La retta decorre dalla data di inizio ufficiale dell'anno scolastico ed è dovuta fino alla data del termine delle lezioni stabilita dal calendario scolastico, compreso il periodo relativo all'Esame di Stato.

Allo scopo una copia delle ricevute di versamento della retta dovrà essere consegnata in segreteria (Amministrazione) contestualmente all'inizio della permanenza in convitto per il periodo richiesto. Nella causale indicare il numero di rata riferita al convitto o semiconvitto specificando il nominativo dell'alunno convivente o semiconvivente a cui è riferito il versamento.

Art. 21 – Retta Convitto e modalità di pagamento

La retta annuale CONVITTO è stabilita dal Consiglio di Istituto e si riferisce al solo periodo scolastico, secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità. Prevede il pagamento della retta annua di €3.000,00 comprendente: vitto, alloggio, lavaggio e cura della biancheria.

Alla prima iscrizione viene richiesto alle famiglie un deposito cautelare di €250,00 che sarà restituito al termine del ciclo di studi o al ritiro del ragazzo, salvo il suo utilizzo per ragioni motivate e documentate opportunamente comunicate alle famiglie.

I versamenti delle quattro rate devono essere effettuati **IMPROROGABILMENTE** entro le seguenti scadenze. Prima rata di €750,00 entro il 15 luglio precedente l'inizio delle lezioni. da versare come segue:

1. Prima rata di €750,00 entro il 15 luglio precedente l'inizio delle lezioni.
2. Seconda rata di €750,00 (più deposito cautelare di €250,00 per i nuovi iscritti) entro il 31 agosto precedente l'inizio delle lezioni
3. Terza rata di €750,00 entro il 31 dicembre successivo l'inizio delle lezioni
4. Quarta rata di €750,00 entro il 28 febbraio successivo l'inizio delle lezioni

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a ITAS "G. GARIBALDI" IBAN: IT 05 0 07601 03200 000059725002

Art. 22 – Retta Semiconvitto e modalità di pagamento

La retta annuale SEMICONVITTO è di € 950,00 per l'A.S. 2023-2024 (comprende la colazione due merende ed il pranzo). Alla prima iscrizione viene richiesto alle famiglie un deposito cautelare di € 100,00 che sarà restituito al termine del ciclo di studi o al ritiro del ragazzo, salvo il suo utilizzo per ragioni motivate e documentate che verranno comunicate alle famiglie.

I versamenti delle due rate devono essere effettuati IMPROROGABILMENTE entro le seguenti scadenze:

1. Prima rata di € 500,00 (più deposito cautelare di € 100,00 per i nuovi iscritti) entro il 31 agosto precedente l'inizio delle lezioni
2. Seconda rata di € 450,00 entro il 31 dicembre successivo l'inizio delle lezioni

I versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a ITAS "G. GARIBALDI" IBAN: IT 05 0 07601 03200 000059725002

Art. 23 – Il pagamento della retta da diritto

La retta da diritto al Convittore del vitto giornaliero (colazione, merenda, pranzo merenda, cena), all'alloggio, alle cure infermieristiche dell'infermiere, alle medicine di primo soccorso (escluse le specialità), nonché alla lavatura, stiratura e rammendo degli effetti di corredo. La retta da diritto ai Semiconvittori del vitto giornaliero (colazione, merenda, pranzo merenda), alle visite mediche del Sanitario del Convitto, alle cure infermieristiche dell'infermiere, alle medicine di primo soccorso (escluse le specialità),

Art. 24 – Ritiro dal convitto

La domanda di ritiro dal convitto durante l'anno scolastico, firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, e debitamente motivata, dovrà essere presentata al Rettore. Solo dopo l'approvazione dello stesso il convittore/semiconvittore potrà lasciare definitivamente l'istituzione.

Il ritiro comporta in ogni caso, a garanzia dell'impegno assunto, la perdita della retta in corso o della somma versata in anticipo sul pagamento della retta e del deposito cauzionale.

Art. 25 – Rimborsi

Il convittore che per giustificato motivo si assenti per lunghi periodi dal convitto, deve fare richiesta scritta di rimborso retta al Rettore. Sarà altresì rimborsata la somma relativa all'anticipazione sul pagamento della retta qualora lo studente, per comprovati e documentati motivi, non frequentasse l'Istituto perché costretto ad iscriversi ad altra scuola.

Art. 26 – Obbligo del regolare pagamento

La famiglia ha l'obbligo di adempiere tempestivamente al pagamento della retta utilizzando il conto corrente bancario o i bollettini di conto corrente postale dell'Istituto, allegati alla lettera di ammissione o riammissione al Convitto o al Semiconvitto.

Le attestazioni dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate all'amministrazione dell'Istituto entro i termini di scadenza. Il convittore o semiconvittore che non ottemperi al pagamento entro il trentesimo giorno viene sospeso rispettivamente dal Convitto o Semiconvitto.

Il pagamento integrale della retta è dovuto anche nel caso in cui il convittore o semiconvittore dovesse ritirarsi dal Convitto o ne venisse espulso.

Art. 27 – Corredo

Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale (in quantità tale da consentire il cambio). Ogni capo di biancheria o indumento è contrassegnato dal corrispondente numero di matricola e custodito dal personale addetto al guardaroba.

La fruizione del servizio di guardaroba è consentita in orari e giorni prestabiliti all'inizio dell'anno scolastico. Il presente articolo non si applica al semiconvitto.

Art. 28 – Il pasto

Il pasto è uguale per tutti secondo la tabella dietetica determinata dalla Giunta come da D.P.R. 416 ribadito dalla Circolare n°.177 del 04/07/75. La tabella dietetica può essere variata in qualunque momento dalla Direzione del Convitto in relazione alle esigenze stagionali, e non è consentito alcuna deroga al normale regime dietetico, salvo il caso di prescrizione da parte del medico curante.

Art. 29 – vitto speciale

La somministrazione di vitto speciale può essere concessa in caso di necessità riconosciuta dal Sanitario del Convitto, previa certificazione del medico di parte. Non è consentita la cottura o la confezione di vivande a parte per conto dei convittori.

Art. 30 – Allergie alimentari

Eventuali allergie alimentari, intolleranze di qualsiasi tipo devono essere tempestivamente comunicate dalla famiglia al personale; nel caso riguardassero alimenti, le patologie devono essere documentate e certificate.

Art. 31 – Assistenza medica

Il convitto garantisce la presenza di personale infermieristico, presso la struttura, negli orari stabiliti e comunicati a inizio anno scolastico. Il convittore ammalato può trattenersi a letto su segnalazione dell'infermiere e con l'approvazione dell'Istituto in servizio o in assenza dell'Infermiere su autorizzazione dell'Istituto.

Gli interventi del personale ed i locali adibiti a infermeria sono solo ed esclusivamente volti al primo soccorso o a medicazioni di modesta entità.

Ove si riscontri l'urgenza o la gravità del caso l'Istituto o in sua assenza l'infermiere, richiederà l'intervento delle strutture sanitarie preposte. In caso di malori e/o traumi occorsi al convittore o semiconvittore connotati dall'urgenza il personale in servizio dovrà richiedere l'intervento del 118 ed informare immediatamente la famiglia di appartenenza, onde consentire l'accudimento ed il consenso alle cure.

All'uopo deputati all'assistenza per il trasporto sui mezzi di soccorso saranno l'infermiere, ove in servizio e/o l'educatore in servizio, in via residuale il collaboratore scolastico, accompagneranno il Convittore o il Semiconvittore al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, ecc...) sono di competenza della famiglia dello studente. In caso di malattia del convittore o semiconvittore verranno immediatamente informati i genitori, al protrarsi della stessa o in caso di particolari gravità, il convittore o semiconvittore deve rientrare in famiglia accompagnato dal genitore.

In caso di malattia superiore ai 5 giorni è richiesto il certificato medico per il rientro in Convitto. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate, dai genitori, all'infermiere affinché provveda in maniera corretta alla somministrazione delle stesse.

Art. 32 – Ammissione al Convitto e Semiconvitto

Gli alunni vengono ammessi definitivamente al Convitto e al Semiconvitto, previa presentazione di certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato dagli 00.SS. competenti e/o degli altri certificati prescritti.

TITOLO II

GESTIONE DEI TEMPI - ATTIVITÀ - RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 33 - Organizzazione dei tempi in convitto

La fruizione del Convitto è prevista sulla base del calendario scolastico.

Al termine delle lezioni il convittore è il semiconvittore minorenni in possesso del consenso da parte dei genitori richiesto a inizio anno, possono recarsi in Convitto e a scuola autonomamente. Si richiede il medesimo comportamento quando le lezioni non vengono effettuate (per sciopero e/o assemblea sindacale del personale docente) o terminano prima dell'orario previsto. I convittori maggiorenni in possesso del consenso da parte dei genitori richiesto a inizio anno, possono recarsi in Convitto e a scuola autonomamente.

Art. 34 - Orario giornaliero

Ore 7.00 Sveglia

Ore 7.20-7.50 Colazione

Ore 8.00 Inizio lezioni
Ore 13.00-14.10 Ricreazione (studenti liberi da lezioni)
Ore 14.10-15.30 Pranzo
Ore 16.00-18.30 Studio semiconvittori
Ore 16.00-18.30 Studio convittori
Ore 19.10- 19.45 Cena
Ore 22.30 Riposo notturno

Art. 35 - Chiusura diurna del Convitto

Chiusura convitto: ore 07.55 fino alle ore 13.00. Alle ore 07.55 i ragazzi devono improrogabilmente uscire dal Convitto e da quest'ora fino alle ore 13.00 il Convitto resta chiuso e i convittori non possono entrare se non per cause di forza maggiore giustificate (malattia, chiusura anticipata della scuola, ecc.).

Art. 36 - Studio

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 i convittori delle classi prime, seconde, in base alle necessità e iniziative degli Istitutori di servizio, frequentano lo studio guidato nelle apposite aule al pianterreno, quelli delle classi terze, quarte e quinte studiano nelle proprie camere. I convittori delle classi prime, seconde dovranno trovarsi puntualmente alle ore 15.30 nella propria aula-studio del piano terreno muniti di tutto l'occorrente necessario per svolgere i propri compiti.

Ai convittori delle altre classi - che studieranno nelle camere (salvo i casi per i quali sarà ritenuta necessaria una attenzione didattica particolare) - non è concesso rimanere a letto (anche se per studiare), spostarsi tra camere senza autorizzazione dagli educatori in servizio e arrecare disturbo allo studio dei compagni.

Art. 37 – Dormizione

Si va a letto alle 22.30. Per nessun motivo sono consentite le docce oltre le ore 22.15.

La mattina i convittori sono tenuti ad alzarsi sollecitamente all'orario stabilito, a curare la pulizia personale e a riordinare con cura gli effetti personali. Non è consentito portare nelle stanze i cibi non consumati durante il pasto, salvo in caso di malattia.

Art. 38 - Permessi di ingresso ed uscita dal Convitto

I permessi di uscita giornalieri devono essere richiesti all'Istitutore di servizio in ufficio entro le ore 16.00 (con esclusione dell'orario del pranzo). Non si accettano richieste telefoniche di uscita. Per consentire ai convittori di svolgere quotidianamente almeno una parte dello studio guidato, gli studenti delle classi prime, seconde sono tenuti a rientrare dalla vacanza entro le ore 17.15 ed a recarsi senza indugio nell'aula di pertinenza per lo studio. In casi eccezionali potranno essere concesse uscite pomeridiane prolungate tramite specifica richiesta da inoltrare via e-mail firmata da

chi esercita la potestà sul minore, allegando copia di un documento di identità. Ai convittori delle classi terze quarte e quinte è consentito rientrare dai permessi pomeridiani non oltre le ore 18.55. Sono consentiti permessi di uscita di mattina, o durante l'orario scolastico, solo con richiesta scritta della famiglia vistata dal Rettore o dall'Istituto Coordinatore. I permessi di uscita a fine lezioni devono essere perfezionati entro le ore 07:50 del mattino. I permessi di uscita pomeridiana possono essere sospesi dal Rettore o dall'Istituto Coordinatore su segnalazione dell'Istituto di servizio. Gli alunni, convittori e semiconvittori, devono rientrare in Convitto appena usciti da Scuola e devono rimanervi nel caso di sospensione delle lezioni per qualunque motivo.

Art. 39 - Organizzazione dello studio guidato

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio Istitutori individua un numero variabile di gruppi studio ciascuno composto, rispettivamente, dalle classi prime, seconde, di convittori e semiconvittori. Le classi terze, quarte e quinte studiano in camera. Ad ogni gruppo studio viene assegnato un istitutore responsabile. Lo svolgimento dell'attività di studio è finalizzato a: garantire un ordinato e corretto svolgimento delle attività di studio.

Durante lo studio è fatto divieto di uso del cellulare. Inoltre qualora l'allievo fosse sorpreso a fare un uso improprio del telefono cellulare, riprese, foto o registrazioni, l'Istituto è tenuto a ritirare immediatamente il cellulare e a darne comunicazione all'Istituto Coordinatore che provvederà a comunicarlo al Rettore che provvederà a convocare il Collegio degli Istitutori per la sospensione immediata dell'alunno dal Convitto per un numero di giorni che deciderà il Consiglio di disciplina (titolo IV disposizioni disciplinari).

Art. 40 - Organizzazione dei tempi del Semiconvitto

La fruizione del Semiconvitto da parte dei semiconvittori è prevista sulla base del calendario scolastico dal lunedì al venerdì. Le attività terminano alla fine delle lezioni scolastiche del giorno di interruzione delle lezioni e riprendono il giorno di ripresa delle lezioni. Prima di rientrare in famiglia, previa richiesta, si consente di pranzare in convitto.

L'organizzazione delle attività di semiconvitto è scandita secondo il rispetto delle regole comuni di convivenza civile e delle esigenze dei semiconvittori e si articola nel seguente modo: La prima ricreazione (dalle ore 13.00 alle ore 16.00) comprende anche il pranzo. Lo studio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (ricreazione e merenda pomeridiana tra le ore 17.15 e le 17.30).

Art. 41 - Rapporti con le famiglie e Impegnativa di responsabilità

Al fine di realizzare un proficuo rapporto di collaborazione il Personale Educativo mantiene i contatti con le famiglie dei convittori e dei semiconvittori. Il Collegio degli Educatori promuove periodicamente incontri con le famiglie degli alunni convittori per approfondire le problematiche riguardanti la vita scolastica e convittuale dei ragazzi, al fine di migliorare l'inserimento scolastico, il rendimento e la crescita sociale e civile degli studenti convittori e semiconvittori. E' possibile richiedere un colloquio con il singolo Educatore previo appuntamento.

Il Rettore attraverso, l'Educatore Coordinatore o altri Educatori delegati, informa le famiglie del comportamento dei convittori ogni volta che lo ritenga necessario, con una nota sulla condotta e sul

profilo scolastico. La famiglia solleva il convitto e l'Istituto, e con esso tutto il personale, da responsabilità per quanto possa accadere all'alunno per fatti derivanti da indisciplina, negligenza ed in genere da fatti imputabili all'alunno stesso, durante le uscite dal Convitto, dovute ad assenze o a permessi infrasettimanali. La famiglia deve essere a conoscenza che il Convitto in ogni caso non è responsabile per danni e/o infortuni arrecati o patiti dal convittore durante le uscite autorizzate.

I genitori (o il rappresentante legale del convittore e comunque chi ne esercita la patria potestà) sono tenuti a firmare l'impegnativa di responsabilità, peraltro già formulata dall'Amministrazione dell'Istituto, in cui i responsabili dell'allievo possono autorizzare o vietare che si conceda al convittore il permesso infrasettimanale di uscita dal Convitto e di praticare attività sportive. L'impegnativa di responsabilità viene anche sottoscritta dai genitori per l'uscita dal Convitto nei prefestivi, all'inizio delle vacanze natalizie e pasquali, al termine dell'anno scolastico e nell'eventualità di chiusura del Convitto. Nel caso di separazione o di divorzio dei genitori saranno osservate le relative determinazioni del tribunale in ordine all'affidamento.

Art. 42 - Responsabilità per danni materiali

I danni prodotti da colpevoli non identificati, ma sicuramente commessi da convittori o semiconvittori, verranno addebitati ai presenti in convitto nel momento in cui si sono verificati gli eventi dannosi. Gli alunni sono tenuti a collaborare con il personale educativo ed ATA affinché i locali, l'arredamento ed il materiale di convitto vengano usati con la dovuta accortezza per evitare danneggiamenti. Sarà, pertanto, opportuno che ogni convittore, all'inizio dell'anno scolastico, verifichi lo stato dei beni a lui assegnati e segnali eventuali anomalie tramite il verbale di consegna e riconsegna.

Nel corso dell'anno scolastico verrà fatta periodica verifica sullo stato di conservazione degli stessi da parte del personale scolastico.

Nelle stanze adibite al riposo notturno è vietato l'accesso di persone estranee al convitto salvo autorizzazione del personale educativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI DEI PERMESSI DI USCITA – ASSENZE E RITARDI

Art. 43 - Uscite, permessi, ritardi

L'alunno convittore e Semiconvittore, presenti in Convitto, di norma non possono entrare in ritardo alle lezioni e non possono assentarsi dalle stesse; qualsiasi deroga deve essere giustificata per iscritto dall'Istituto di turno che contestualmente avvertirà la famiglia. Non sono ammessi ritardi ripetuti o assenze ingiustificate.

L'Istituto Coordinatore potrà sottoscrivere eventuali giustificazioni circa ritardi ed assenze adeguatamente motivate dalle famiglie. L'alunno convittore durante l'orario scolastico non può rientrare in Convitto; eventuali deroghe per casi eccezionali devono essere valutati dall'Istituto di servizio. I permessi di uscita anticipata dalle lezioni degli alunni convittori saranno concessa con le

stesse modalità degli alunni non convittori; in più i convittori dovranno far controfirmare il permesso dall'Istituto di turno per opportuna conoscenza.

I permessi di uscita pomeridiana, eventuali altre richieste, devono essere presentati per iscritto dai genitori con modulo predisposto firmato con allegato un documento personale, potrà essere presentato di persona, inviato per e-mail, secondo la normativa vigente per la tutela dei minori, i permessi sono concessi dall'Educatore di servizio e possono essere sospesi dal Rettore o dall'Educatore Coordinatore su segnalazione dell'Istituto di servizio

Art. 44 - Permessi di uscita dei convittori

Il convittore è sotto la responsabilità dell'Istituzione dal momento in cui si presenta in Convitto, prima dell'inizio delle lezioni e fino a quando esce dal convitto al termine delle attività.

Art. 45 - Uscita giornaliera permanente

I Convittori e Semiconvittori possono usufruire dell'uscita apponendo la firma sul registro di convitto. Il Collegio Istitutori ha facoltà di revocare tale permesso in via temporanea o definitivamente.

Non è consentito l'uso di motori e ciclomotori per e durante l'uscita giornaliera. La responsabilità dell'Istituzione scolastica cessa dal momento in cui il convittore lascia il convitto per la libera uscita o per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il ragazzo rientra in convitto.

Art. 46 - Uscite infrasettimanali occasionali - Rientro in famiglia infrasettimanale occasionale

la richiesta di uscita infrasettimanale deve essere fatta su apposito modello è sottoscritta dal genitore o chi ne esercita la potestà anche per il convittore maggiorenne, deve essere firmata e corredata di copia del documento personale. Il coordinatore o l'Istituto di servizio autorizza la richiesta. Sull'adeguatezza della motivazione e l'attendibilità della richiesta può essere consultato il genitore. Il rientro deve avvenire entro le ore 18:55 e per giustificati motivi non oltre le 21:30. Non è consentito l'uso di motori e ciclomotori per e durante l'uscita. Eventuali uscite infrasettimanali e/o rientri in famiglia infrasettimanali permanenti sono autorizzati dal Coordinatore e/o dal Dirigente Scolastico.

Art. 47 - Permessi di uscita dei semiconvittori

Il semiconvittore esce dall'Istituzione al termine delle attività di semiconvitto. Le uscite o gli ingressi fuori orario e le giustificazioni di assenze devono essere segnalati tempestivamente su apposito registro di convitto. Solo per motivi urgenti le richieste di uscita o di entrata fuori orario possono essere inviate via e-mail da parte dei genitori. L'eventuale richiesta di non partecipazione alle attività di semiconvitto, deve essere presentata come richiesta di uscita anticipata alla Direzione. Le richieste di entrata e uscita in orari non compatibili, non saranno ammesse se non nei casi motivati e autorizzati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 48 - Premessa

IL Presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno del convitto. Essi tengono conto della situazione personale del convittore o semiconvittori e tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Il Consiglio Disciplinare di Convitto è presieduto dal Rettore (o, in caso di assenza o impedimento dall'Istitutore Coordinatore espressamente delegato) e dal Collegio degli Istitutori, da un Convittore, da un Semiconvittore.

Art. 49 - I Convittori e i Semiconvittori sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni di carattere generale:

Divieto assoluto di assunzione o detenzione di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti: è severamente vietato il consumo di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. La Direzione effettuerà controlli periodici nelle camere e negli armadi dei Convittori, alla presenza degli stessi e del Coordinatore di settore, e segnalerà alle autorità competenti i convittori nelle cui stanze siano stati trovati indizi del possesso di sostanze illegali.

Divieto assoluto di praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro.

In caso di sciopero: nelle situazioni in cui siano previsti scioperi da parte del personale docente delle scuole frequentate dai convittori, si dispone quanto segue:

- I convittori sono tenuti in ogni caso a recarsi regolarmente a scuola, dove non possono prendere iniziative personali, ma devono attenersi alle disposizioni impartite dal Rettore, che consentirà il rientro in Convitto solo in assenza di sorveglianza minima.
- Non è assolutamente consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni, né recarsi in altri luoghi, nel caso in cui la Scuola dichiari di non essere in grado di garantire il regolare svolgimento delle lezioni.
- L'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà l'immediata convocazione dei genitori e una sanzione disciplinare, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non saranno giustificate dai responsabili dell'Istituzione educativa, ma dalle famiglie.

Divieto di accesso ai piani e alle camere dei convittori: non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente nel settore e nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell'accoglienza e del rientro definitivo in famiglia al termine dell'anno scolastico. Durante l'anno può essere

concesso per particolari esigenze l'ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa autorizzazione dell'Educatore in servizio.

Guardaroba: i convittori, con il permesso dell'Educatore, possono eccezionalmente recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per particolari necessità. Ad inizio anno scolastico, le famiglie avranno cura di depositare in guardaroba tutta la biancheria indicata al momento dell'iscrizione. Tutti i capi di vestiario dovranno essere singolarmente numerati con la matricola assegnata. Ogni settimana, la biancheria sporca dovrà essere depositata nell'apposita sacca per il lavaggio, si porta in guardaroba nei giorni stabiliti. Per evitare spiacevoli inconvenienti, si consiglia vivamente di effettuare personalmente il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.

Pulizia personale e abbigliamento: i convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale e a indossare sempre un abbigliamento adeguato, pulito e consono all'Istituzione educativa. Non è consentito spostarsi in convitto con ciabatte e/o con pantaloni corti.

Pulizia e ordine della camera: per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione e, affinché le stesse riescano ad espletare il proprio lavoro, è richiesto ai convittori di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.

Responsabilità per danni: il convittore che procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni altrui o dell'Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno, e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e all'entità del danno provocato.

Medicinali: è fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica quando previsto, e somministrati dall'infermiere. Eventuali patologie, allergie e intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto alla Direzione.

Uso del telefono e di altri dispositivi elettronici: si raccomanda un uso corretto, discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere utilizzato durante le ore di studio e durante i pasti. Dopo le ore 22.30, i telefoni cellulari, TV e i computer devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

Autoveicoli e motoveicoli: i convittori non possono portare il proprio veicolo all'interno degli spazi convittuali.

Divieto assoluto di uscire dal Convitto senza permesso: considerati i profili di responsabilità connessi al regime di residenzialità che investono direttamente il Convitto su delega consapevole della famiglia, i convittori non devono uscire per alcun motivo senza permesso dal Convitto.

Art. 50 - Mancanze lievi – Gravi – Gravissime, esemplificative e non esaustive

1. Si configurano come mancanze lievi:

- a) Presentarsi in studio in ritardo.
- b) Disturbare ripetutamente durante lo studio, mangiare o bere durante lo studio.
- c) Tenere comportamenti non corretti nell'ambito del convitto (spingere i compagni, urlare, usare un linguaggio volgare e irrispettoso).
- d) Non avere cura dell'igiene e del decoro della propria persona.
- e) L'accesso alle camere per scopi diversi dal riposo e dalla cura dell'igiene personale l'uso e la conservazione di alimenti nelle camere.
- f) Esporre o appendere ai muri ed alle ante degli armadi poster che deturpano gli ambienti nonché tenere in convitto, oggetti pericolosi e animali.
- g) L'utilizzo disordinato di effetti personali nelle camere.
- h) Utilizzare strumenti sonori nelle camere e disturbare nelle camere durante le ore di riposo.

2. Si configurano come mancanze gravi

- a) Fumare (anche le sigarette elettroniche) nei locali del Convitto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola.
- b) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Personale scolastico, ai compagni.
- c) Esporre e/o utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici nel reparto mensa (durante la colazione, il pranzo, la merenda e la cena) e nelle camere durante le ore di riposo e dopo le 22,15.
- d) Durante lo studio guidato, non è consentito utilizzare telefoni cellulari, iPod e altri dispositivi elettronici, se non in supporto alla didattica. Durante le attività i cellulari dovranno essere spenti, in caso di urgenza i genitori potranno comunicare con i figli attraverso il numero della scuola e/o convitto.
- e) Trascorrere le ore di ricreazione negli orari non consentiti oltre il piazzale antistante il Convitto e negli spazi non consentiti a tale scopo.
- f) Imbrattare le pareti dei locali, rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature del convitto per dolo, negligenza, o disattenzione.
- g) Avere un abbigliamento indecoroso ed inadatto all'ambiente educativo quale è il convitto e la scuola.
- h) Assumere in Convitto comportamenti scorretti sia nei gesti che nel linguaggio (turpiloquio, bestemmia ecc.).
- i) L'uso scorretto e/o non giustificato di biciclette, ciclomotori, automobili e di qualsiasi altro mezzo di locomozione nell'ambito del convitto.
- j) Detenere e fare uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, anche durante le ore di libera uscita.
- k) Apportare modifiche anche provvisorie all'impianto elettrico (Es.: l'uso di stufette, tv, fornelli, scaldini, frigoriferi e altri apparecchi elettrici).
- l) Attuare dei comportamenti che impediscono una corretta comunicazione Convitto famiglia e convitto/scuola (es. manomettere il diario/libretto).
- m) Non svolgere lo studio obbligatorio, regolato da orari stabiliti e/o tenere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili.

- n) Uscire senza L'AUTORIZZAZIONE e/o senza aver indicato l'uscita sull'apposito registro e non rispettare l'orario di rientro indicato nel permesso di uscita.
- o) Detenere e/o far scoppiare petardi ed assimilati.
- p) Reiterare un comportamento scorretto per tre volte, segnalati da altrettanti rimproveri scritti sul libretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime

- a) Compiere atti che violano la dignità della persona, costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste.
- b) Sottrarre, occultare o danneggiare beni o materiali di proprietà altrui: dei compagni, del personale, dell'istituzione scolastica.
- c) Compiere atti di vandalismo su cose.
- d) Compiere atti di violenza su persone.
- e) Agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri (es. correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto/convitto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni o manomettere gli estintori ecc...).
- f) Fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno del convitto e dell'istituzione scolastica e negli spazi adiacenti.
- g) Eseguire riprese delle persone senza il consenso legittimamente espresso da chi ne abbia la facoltà, con qualsiasi mezzo e strumento, segnatamente con telefoni cellulari, e memorizzarle in qualsiasi guisa e supporto nonché diffonderle in ogni modo e maniera precipuamente tramite internet e social network. Sono comunque tassativamente vietate le riprese video e le foto di minori il cui contenuto sia, anche potenzialmente, lesivo della dignità personale e del decoro secondo il comune senso del pudore, o comunque preclusi ad insindacabile giudizio del Dirigente scolastico ovvero dell'Educatore.
- h) Ai sensi delle norme vigenti per la tutela della privacy, non è consentito a tutti gli operatori della scuola, agli studenti e ai loro familiari utilizzare all'interno del convitto e dell'edificio scolastico e nelle aree limitrofe telefoni cellulari, videocamere e apparecchi fotografici per raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione, senza averne preventivamente fatto richiesta presso la Direzione.
- i) Falsificare o manomettere documenti ufficiali come registri o pagelle.
- j) Assentarsi arbitrariamente dalle lezioni e/o falsificare la firma di giustificazione.
- k) Offendere gravemente la dignità delle persone.
- l) Compiere atti di violenza, bullismo e cyberbullismo nell'accezione più ampia del termine verso i compagni.
- m) Agire comportamenti che offendano il comune senso del pudore.
- n) Compiere atti e molestie di carattere sessuale.
- o) Assumere un comportamento omertoso di complice reticenza, avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi e/o gravissime.

- p) Attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.

Art. 51 - Provvedimenti disciplinari

L'Istituzione Educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la mancata osservanza del presente regolamento costituisce motivo di provvedimento disciplinare tendente alla rieducazione, secondo i criteri della gradualità e della proporzionalità e, per quanto possibile, ispirato al principio educativo della riparazione del danno, secondo il seguente schema:

1. Richiamo verbale.
2. Richiamo scritto (nota disciplinare) sul registro di convitto, di cui viene data comunicazione al Coordinatore e al Rettore, ai suoi Collaboratori e alle famiglie.
3. Comunicazione scritta alle famiglie.
4. Provvedimenti educativi a riparazione e compensazione delle violazioni, che comprendono una o più sospensioni del permesso di recreazione e/o uscita, eventuale risarcimento materiale del danno, eventuale conversione del provvedimento:
5. Sospensione temporanea dal Convitto.
6. Allontanamento definitivo dal Convitto.

I provvedimenti di cui ai punti 1-2 saranno decisi dal personale educativo e dal Coordinatore; altresì, i provvedimenti di cui ai punti 3-4-5 saranno irrogati con provvedimento del Rettore, fino a sospensione di 7 gg, superiore a 7 gg saranno irrogati dalla Commissione Disciplinare.

Art. 52 - Consiglio di disciplina

Il Consiglio di Disciplina viene istituito all'inizio di ogni anno scolastico, ed è composto dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Convitto, dal collegio degli Educatori, da due rappresentanti dei convittori, designati da tutti i convittori, da un rappresentante dei Semiconvittori designato da tutti i Semiconvittori.

Il Consiglio di Disciplina esamina i comportamenti scorretti dei convittori e dei Semiconvittori ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari del caso, che successivamente il Dirigente Scolastico provvederà a ratificare. In presenza di atti gravi, il Consiglio verrà convocato immediatamente dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza dei componenti.

Art. 53 - Contraddittorio

Il Convittore o Semiconvittore viene convocato e ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che questo adotti la sanzione ritenuta commisurata all'infrazione; esiste inoltre la possibilità di proporre ricorso, entro 7 giorni dalla comunicazione della sanzione, al Consiglio di disciplina in veste di

Organo di Garanzia. Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta al convittore e alla relativa famiglia, e viene tenuta copia agli atti e nel fascicolo personale.

Art. 54 - Procedimenti

I richiami verbali e scritti vengono comminati dagli Educatori in servizio, che avranno cura di contestare al convittore la violazione disciplinare, spiegandone le ragioni nonché di annotare il provvedimento sul registro di Convitto, dandone comunicazione al Coordinatore, alla Direzione e alle famiglie. Quando sia necessario il temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Rettore valuta i casi di applicabilità e deferisce il convittore/Semiconvittore al Consiglio di Disciplina.

Il provvedimento viene deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. L'entrata in Convitto dell'allievo implica conoscenza e accettazione del presente regolamento.

TITOLO V

ALLOGGI – ASSEGNAZIONE ED UTILIZZO

Art. 55 – Alloggio Rettore

Così come statuito dall'art.180 R.D. 2009 del 1925 “Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia. [...] Gli appartamenti del Rettore, del vice-rettore e dell'economista debbono essere indipendenti tra di loro e dall'ingresso principale del Convitto e non debbono avere nessuna comunicazione con gli ambienti riservati ai convittori”.

La residenza del Rettore è stata individuata nell'immobile NCT foglio 879 part. 73, come da delibera del Consiglio d'Istituto n.8 del 30 giugno 2022.

Art. 56 – Alloggio Istitutore Coordinatore

All'Istitutore coordinatore, che coadiuva il Rettore nell'organizzazione e controllo del corretto svolgimento del servizio convittoriale diurno e notturno, è assegnata una stanza singola con bagno al II piano del Convitto.

Art. 57 – Alloggio Istitutore

All'Istitutore, in servizio notturno, è assegnata una stanza singola con bagno al I piano del Convitto.

Art. 58 – Personale interno

In via residuale, i posti letto vacanti resisi disponibili, non ospitanti studenti iscritti all'ITA “Garibaldi” o (ovvero) discenti provenienti da altri plessi scolastici, possono essere assegnati al

personale interno con particolari esigenze dichiarate, sotto la corresponsione di una retta così quantificata:

- tariffa giornaliera

posto letto con prima colazione euro 20

posto letto, colazione - pranzo - cena, euro 35

- tariffa mensile

posto letto e vitto (colazione pranzo cena), in stanza doppia o tripla, euro 280

posto letto e vitto (colazione pranzo cena), in stanza singola euro 400

Art. 59 - Disposizioni finali

Il presente regolamento, è pubblicato sul sito dell'ITA G. GARIBALDI <https://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/>, tutti i convittori e semiconvittori e alle famiglie, al momento dell'iscrizione sono tenuti a prenderne visione e sua copia sottoscritta verrà consegnata all'atto dell'iscrizione. Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.